

STATUTO

ART. 1 - E' costituita l'Associazione Culturale Materacamp. L'Associazione è costituita da persone fisiche; non ha scopo di lucro, è apolitica, apartitica ed aconfessionale.

ART. 2 - L'Associazione ha lo scopo:

a) di stimolare e sostenere la crescita morale, spirituale, culturale e sociale dell'uomo per ciò che attiene i temi della tecnologia, dell'innovazione, del web, della comunicazione e della creatività;

b) di promuovere la diffusione della cultura della tecnologia, dell'innovazione, del web, della comunicazione e della creatività in ogni sua forma e con ogni mezzo legalmente consentito.

L'Associazione Materacamp, per meglio raggiungere i suoi fini, può affiliarsi, convenzionarsi o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguano i suoi stessi fini.

ART. 3 - La sede dell'Associazione è in Via Parri, 40 a Matera (presso lo Studio LONGO) fino a nuova delibera dell'Assemblea.

ART. 4 - L'Associazione non ha scopo di lucro e le attività culturali saranno sempre improntate ed ispirate a questo principio.

Base fondamentale dell'attività associativa è, quindi, il volontariato e l'attività di utilità sociale. Eventuali avanzi di gestione saranno impiegati per le attività future.

ART. 5 - Sono Soci coloro che verranno tesserati dall'Associazione, che verseranno la quota associativa e che sottoscriveranno per presa visione ed accettazione il presente Statuto.

La qualità di Socio si acquisisce definitivamente dopo sei mesi di provata e completa adesione ai principi ed agli scopi dell'associazione valuta dopo verifica predisposta dal Consiglio Direttivo e presentata all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

ART. 6 - La quota e il contributo associativo non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono soggette a rivalutazione e restituzione.

ART. 7 - Il Socio ha diritto di partecipare alle attività del gruppo in relazione alle esigenze di gestione delle attività associative.

ART. 8 – L'Assemblea, su parere del Consiglio Direttivo, può disporre l'estromissione di soci, che si siano resi gravemente inadempienti; in particolare, rendendosi morosi nel versamento delle quote associative o, disinteressandosi dell'attività dell'Associazione o, operando in contrasto con le finalità e gli scopi dell'Associazione stessa quali definiti dal presente statuto e dal relativo regolamento.

ART. 9 - L'Assemblea dei Soci è organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie ad un corretto funzionamento della vita associativa. Essa è composta da tutti i soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio o su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un quarto dei Soci mediante lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno diretta a chiunque abbia diritto a parteciparvi con preavviso di almeno 3 giorni.

Essa delibera, a maggioranza semplice, con qualunque numero di intervenuti sui seguenti argomenti:

- esamina la relazione del Consiglio Direttivo per l'ammissione dei nuovi Soci;
- nomina del Presidente, il Tesoriere, il Segretario ed il numero e i componenti il Consiglio Direttivo;
- approvazione del Bilancio Consuntivo;
- approvazione del Bilancio Preventivo;

- modifiche di questo Statuto e scioglimento della Associazione;
- estromissione del socio;
- ogni questione posta all'Ordine del Giorno.

L'assemblea è presieduta dal Presidente e in mancanza, dal Consigliere più anziano.

E' ammessa delega, anche in favore dei consiglieri, per i soci assenti.

Il voto è palese, tranne per gli argomenti in cui un quarto dei presenti richianda voto segreto.

ART. 10 - Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche di Statuto e regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Il diritto di voto non può essere escluso o limitato neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

ART. 11 - Il Consiglio Direttivo è formato da non meno di tre persone.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e delibera a maggioranza sui seguenti argomenti:

- formulazione dei Bilanci;
- sulla ammissione di nuovi Soci ed esame e preparazione della relazione sulle cause di esclusione di Soci;
- sulle dimissioni volontarie dei soci;
- definizione delle quote e delle attitudini professionali necessarie ad associarsi;
- attuazione di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle delibere assembleari;
- approvazione del programma dell'attività sociale annuale.

ART. 12 - Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Dura in carica nella misura di tre esercizi come il Consiglio Direttivo.

ART. 13 - Il Tesoriere provvede a riscuotere le Entrate ed a pagare le Spese annotandole in apposito Libro Cassa.

Cura gli adempimenti richiesti dagli Enti erogatori dei contributi e la conservazione delle attrezzature del sodalizio e di ogni altro bene facente parte del patrimonio.

Redige l'inventario delle attività e delle passività alla fine di ogni esercizio.

Il Tesoriere resta in carica per il periodo di vigenza del Consiglio Direttivo.

ART. 14 - L'esercizio Amministrativo apre il 01 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 15 - Il Bilancio preventivo e consuntivo (la forma da adottare sarà quella prevista per le imprese commerciali, in modo da evidenziare l'aspetto economico della gestione) deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci ogni anno entro il mese di Marzo.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

ART. 16 - E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 17 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria.

Il patrimonio residuo dell'Ente deve essere devoluto ad Associazione e/o Fondazioni con finalità analoghe.

ART. 18 - Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti di materia.

ART. 19 - Il patrimonio è costituito essenzialmente dalle quote dei Soci, da eventuali contributi pubblici e privati: Potranno essere devolute in favore dell'Associazione attrezzature ed ogni altro bene necessario al raggiungimento dello scopo sociale.

Matera, 14/04/2009